

**COMUNE DI  
CASTELNUOVO DI CONZA  
(SALERNO)**

**PIANO  
REGOLATORE  
GENERALE**

**17**

**Norme di attuazione**

DATA :

PROGETTISTI :

DR. ING. GAETANO FRANCESE

DR. ING. MAURIZIO DE SANTIS

NORME DI ATTUAZIONE

redatte secondo le norme della Legge Urbanistica 17/8/1942 n. 1150 e della legge 6/8/1967 n.765, modificativa della precedente, nonché dei Decreti Ministeriali 1/4/1968 n.1404 e 2/4/1968 n.1444, delle Leggi 28/1/1977 n.10, 5/8/1978 n.457 e della Legge Regionale 20/3/1982 n.14.

- 2 -

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

\*\*\*\*\*

#### ART. 1

##### APPLICAZIONE DEL PIANO

Ai sensi della Legge 17/8/1942 n.1150, modificata ed integrata con Legge 6/8/1967 n.765, la disciplina urbanistica del territorio comunale viene regolata dalle presenti norme, che sono parte integrante del Piano Regolatore Generale.

Esse disciplinano :

- l'articolazione spaziale e la definizione delle zone territoriali omogenee;
- i parametri urbanistici ed edilizi propri di ciascuna zona.

#### ART. 2

##### NORME GENERALI

Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G., in contrasto con i tipi edilizi o destinazioni d'uso in esso previsti, potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle presenti norme.

## TITOLO II

### INDICI URBANISTICI E DESTINAZIONI D'USO

\*\*\*\*\*

#### ART. 3

#### DESCRIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

L' utilizzazione delle aree ai fini dell' edificazione consentita dagli strumenti urbanistici, anche in relazione alle destinazioni d' uso, e' regolata dagli indici e dai parametri definiti nel presente articolo.

- SUPERFICIE TERRITORIALE : e' la superficie totale di un ambito di intervento, interessato unitariamente da interventi privati e/o pubblici.
- SUPERFICIE FONDIARIA : e' la porzione di superficie territoriale avente una destinazione omogenea di zona, destinata agli interventi edilizi abitativi o produttivi, da attuare direttamente o previo intervento urbanistico. Si ottiene deducendo dalla superficie territoriale le superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : sono quelle elencate dall'art.4 della L. n.847/1964 e cioe':
  - strade residenziali;
  - spazi di sosta o di parcheggio;
  - fognature;
  - rete idrica;
  - rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
  - pubblica illuminazione;
  - spazi di verde attrezzato;
- OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA : sono quelle elencate dall'art.44 della L. n.865/1971 e cioe':
  - asili nido e scuole materne;
  - scuole d'obbligo;
  - mercati di quartiere;
  - delegazioni comunali;
  - chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
  - impianti sportivi di quartiere;

- 4 -

- centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
- aree verdi di quartiere;

**AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE** : sono le aree destinate a soddisfare gli standards urbanistici di legge. Le aree computabili ai fini degli standards sono soltanto quelle di cui si prevede l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione oppure l'assoggettamento a servitu' di uso pubblico.

**INDICE TERRITORIALE** : esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq di superficie complessiva delle relative zone, comunque comprensive di spazi pubblici e privati. Si applica in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.

**INDICE FONDIARIO** : esprime il volume massimo fuori terra in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria.

**SUPERFICIE COPERTA** : e' la proiezione orizzontale sul lotto di tutti gli edifici principali ed accessori, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo, i porticati, le tettoie e le verande. Sono esclusi dal computo dell'area coperta : i balconi, i cornicioni e le gronde, se hanno sporgenza non superiore a m.1,20; le pensiline d'ingresso se non superano i 10 mq di superficie; le parti di edificio completamente sotterranee; le piscine e le vasche all'aperto; le aie, le concimaie e le serre di coltura, in zona rurale; i piani caricatori in zona industriale.

**VOLUME FUORI TERRA** : sara' determinato moltiplicando le superfici coperte per le altezze relative. Gli edifici composti di parti di diversa altezza saranno suddivisi in volumi semplici la cui somma rappresentera' il volume totale. Saranno detratti dal computo il volume dei porticati, quelli dei sottotetti, qualora il colmo non superi l'altezza di m.2,20 dal calpestio dell'ultimo solaio e i volumi tecnici, se non superano il 2% del volume totale. I volumi tecnici sono i volumi esterni alla copertura dello edificio, quali il vano-scala, il vano-macchine degli ascensori, ecc.

**INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE** : e' il parametro urbanistico che esprime la percentuale massi-

- 5 -

ma di superficie fondiaria rispetto alla superficie territoriale.

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA : e' il rapporto massimo tra la superficie utile lorda complessiva in mq di tutti i piani degli edifici e la superficie fondiaria, anch'essa espressa in mq.

SUPERFICIE UTILE LORDA : e' la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra o seminterrati, misurate al perimetro esterno, compresi i porticati, le tettoie, i balconi e le logge.

RAPPORTO DI COPERTURA : e' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

ALTEZZA DEGLI EDIFICI : si misurano dal piano del marciapiede stradale fino alla sommita' della gronda o del cornicione attico, mansarda o simili sovrastrutture comprese, ove sussistano, esclusi i volumi tecnici. Le altezze, comunque, verranno cosi' misurate nei seguenti casi :

- via in pendenza : l' altezza degli edifici sara' misurata sulla mezzeria del fronte;
- edifici con fronti su strade a diverso livello : l' altezza dovra' essere riferita alla strada di quota inferiore;
- edifici a valle di strade e su terreno in pendenza : l' altezza sara' misurata nella mezzeria del fronte a valle e piu' alto.

NUMERO DEI PIANI : e' il numero totale dei piani interamente fuori terra. Si conta sul prospetto piu' alto dell' edificio; se il terreno e' in pendio non si computa il seminterrato abitabile verso valle, purché sotto di esso non si ricavino altri locali abitabili.

DISTANZE TRA FABBRICATI : e' la distanza minima che l' edificio deve osservare da altri edifici od opere preesistenti. Si misura sulla retta orizzontale che individua la distanza minima fra gli elementi che si considerano, compresi i balconi aperti e chiusi, ma esclusi i cornicioni e le gronde sporgenti meno di 70 cm.

DISTANZA DAI CONFINI : e' la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, esclusi i balconi aperti e le gronde, e la linea di confine.

- 6 -

DESTINAZIONI D'USO : le destinazioni d'uso delle singole zone omogenee sono indicate in tabella secondo la simbologia seguente :

R residenza  
C commercio al dettaglio  
H alberghi, pensioni  
L laboratori artigianali  
S impianti per lo spettacolo, lo svago, lo sport  
U uffici pubblici e privati  
I industrie  
A attrezzature per l'agricoltura  
P attrezzature di interesse pubblico

INDICE DI PIANTUMAZIONE : e' il numero di piante d' alto fusto per ettaro di superficie territoriale.

#### ART. 4

#### UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI E COMPOSIZIONE DEL LOTTO

L' utilizzazione degli indici urbanistici, per una determinata superficie fondiaria e territoriale, esclude una richiesta successiva di altre concessioni ad edificare sulla superficie stessa, salvo che in caso di ricostruzione.

Tale superficie deve essere vincolata in tal senso, trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge.

### TITOLO III

#### ATTUAZIONE DEL PIANO

\*\*\*\*\*

#### ART. 5

##### MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il P.R.G. si attua secondo due modi : intervento urbanistico preventivo ed intervento edilizio diretto.

L'intervento urbanistico preventivo e' previsto :

- a) nella zona A con il Piano di Recupero;
- b) nelle zone C1 con i Piani di Zona;
- c) nella zona C2 con il Piano di Lottizzazione;
- d) nelle zone D1 con il Piano per Insediamenti Produttivi;
- e) nelle zone F1 e F2 con il Piano Particolareggiato.

L'intervento edilizio diretto si attua nelle zone B, E1, E2.

#### ART. 6

##### PIANO DI RECUPERO

Il Piano di Recupero e' inteso a disciplinare gli interventi di recupero edilizio, precisandone le forme, le tipologie e le modalita' operative; individuando le unita' minime di intervento e specificando preliminari o contestuali interventi di ristrutturazione urbanistica, mediante la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Per unita' minima di intervento deve intendersi quella parte oggetto dell' intervento che assicuri organicita' all' esecuzione delle opere. L' unita' minima di intervento potra' essere eventualmente ridot-

- 8 -

ta o ampliata in sede di progettazione esecutiva, in caso che se ne ravvisi la necessita'.

Il Piano prevede interventi di restauro e di adeguamento funzionale, riguardando gli aspetti tipologici, distributivi, costruttivi e strutturali degli edifici.

In conformita' alle prescrizioni contenute nel Titolo IV della Legge 5/8/78, n.457 e degli artt. 28 e 29 della Legge 14/5/81 n.219 le norme di attuazione, contenute nel Piano di Recupero, specificano le modalita' e l' articolazione degli interventi nello ambito dell' area da esso interessata.

Tali interventi sono attuati dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dal Comune nei seguenti casi :

- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di enti pubblici, anche avvalendosi degli I.A. C.P., e per quelli di preminente interesse pubblico;
- per l' adeguamento delle urbanizzazioni;
- per gli interventi da attuare mediante esproprio, in caso di inerzia dei proprietari, dopo regolare diffida ai sensi dell' art.28 della L. 5-8-78 n.457.

I Piani di Recupero possono essere di iniziativa privata, quando siano in accordo i proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all' imponibile catastale, almeno i 3/4 del valore degli immobili interessati.

Il Piano di Recupero prevede :

- interventi di risanamento conservativo, volti ad assicurare, mediante un insieme sistematico di opere, una maggiore funzionalita' dell' organismo edilizio senza alterare gli elementi tipologici, formali e strutturali dell' organismo stesso;
- interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti a riqualificare nel complesso l' organismo edilizio, al fine di migliorare la funzionalita' distributiva degli alloggi;
- interventi di adeguamento tecnologico o bonifica igienico-funzionale, con la sostituzione di parti

- 9 -

anche strutturali dell' edificio e il miglioramento dei servizi igienico-sanitari degli alloggi;

- interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, nei casi in cui la gravita' dei danni subiti o le condizioni di degrado delle costruzioni, si accompagnano all' assenza di valori architettonici di rilievo.

#### ART. 7

#### PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

A norma dell' art.28 della Legge 14/5/81 n.219, il Comune si e' dotato del Piano di Zona, redatto ai sensi della legge 18/4/1962 n.167, e successive modificazioni, "dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito".

Il Piano di Zona, gia' approvato dalla Regione, con tiene tutte le necessarie indicazioni riguardanti :

- la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico;
- la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici.

Le aree comprese nel piano approvato sono espropriate dal Comune ai sensi del Titolo II della legge 22/10/1971 n.865 e sue successive modifiche.

Le persone fisiche cui saranno assegnati, in locazione o in proprieta', gli alloggi realizzati nello ambito del Piano di Zona, dovranno essere tra quelle che hanno avuto la propria abitazione distrutta dagli eventi sismici del novembre 1980, sempre che il relativo fabbricato non sia ricostruibile in sito. Solo in caso di accertata mancanza di soggetti in possesso di tali requisiti, gli alloggi saranno assegnati a persone in possesso dei soli requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l' assegnazione di alloggi economici e popolari.

Il Piano di Zona si attua a mezzo di concessioni edilizie gratuite a norma dell' art.56, sesto comma, della legge n.219/81.

- 10 -

ART. 8

PIANI DI LOTTIZZAZIONE

I piani di lottizzazione devono rispettare le destinazioni d'uso e gli indici edilizi ed urbanistici, indicati nella tabella riepilogativa delle presenti norme, e tutte le prescrizioni di zona.

La documentazione richiesta e gli adempimenti di obbligo sono illustrati nell'allegato Regolamento Edilizio.

ART. 9

PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Il Piano per insediamenti produttivi, istituito dalla legge 865/71, persegue il fine di garantire la disponibilità a basso prezzo di aree per insediamenti industriali e produttivi in genere, in base alla norma per la disciplina degli espropri di cui al titolo II della citata legge 865.

Il PIP promuove, per detti insediamenti, un'organica pianificazione urbanistica esecutiva, quale vero e proprio piano particolareggiato.

L'entrata in vigore del PIP comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste. Pertanto l'Amministrazione Comunale, entro i termini fissati dal decreto di approvazione, a norma del quinto comma dell'art. 27 della legge 865/71 promuove l'esproprio delle aree necessarie per realizzare le opere previste.

Le aree destinate all'edificazione dei fabbricati potranno essere utilizzate, solo per la costruzione di impianti produttivi e dei servizi accessori, direttamente dall'Amministrazione Comunale ovvero, previa assegnazione in diritto di proprietà o in diritto di superficie e previa stipulazione della convenzione di cui all'VIII o al XIII comma dello art. 35 della legge n. 865/1971 da privati cittadini singoli o associati, da enti pubblici e da aziende a partecipazione statale.

Il Piano per insediamenti produttivi si attua direttamente a mezzo di concessioni edilizie.

- ii -

**ART.10**

**INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO**

Nelle zone in cui e' ammesso questo tipo di intervento l'edificazione nei singoli lotti e' consentita dietro rilascio della semplice concessione, sempre nel rispetto degli indici edilizi e delle destinazioni d'uso previste dalle presenti norme e degli articoli del Regolamento Edilizio.

La documentazione richiesta e gli adempimenti di obbligo sono illustrati nel citato R.E..

#### TITOLO IV

#### VIABILITA' E PARCHEGGI

\*\*\*\*\*

#### ART.11

#### ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA'

Le zone destinate alla viabilita' comprendono le strade, i nodi stradali, i parcheggi, le aree di rispetto.

L'indicazione grafica di tali zone ha valore di massima fino al progetto dell'opera.

Le strade sono classificate, secondo le previsioni del piano, prescindendo dalle attuali caratteristiche e dimensioni, come segue :

- A) Strade statali;
- B) Strade provinciali e comunali;
- C) Strade interpoderali;
- D) Strade pedonali.

Le caratteristiche progettuali di tali strade sono le seguenti :

CATEGORIA	SEZIONE MINIMA	CORSIE	FASCIA DI RISPETTO
A	10,00 m	2	30,00 m
B	6,00 "	2	20,00 "
C	4,00 "	1	-----
D	1,50 "	---	-----

Le sezioni minime prescritte non sono comprensive delle cunette.

Nel centro urbano la distanza minima delle nuove costruzioni dal ciglio stradale non deve essere inferiore a m. 6,00.

- 13 -

ART.12

SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGIO

Oltre agli spazi per parcheggi pubblici, previsti per il soddisfacimento degli standards urbanistici, e' prescritta la realizzazione di parcheggi privati nella seguente misura :

- Zone B, C2 : 5% " " dell'intero lotto.
- Zona F2 : 10% dell'intera superficie.

Ove, per la particolare configurazione dei luoghi, non si renda possibile la realizzazione di tali parcheggi privati, i proprietari dei suoli saranno tenuti a pagare il corrispettivo di tali opere, che il Comune provvedera' a realizzare in altro luogo.

TITOLO V

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

\*\*\*\*\*

ART.13

ZONE OMOGENEE

Il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee, come risulta dalle tavole di progetto del P.R.G., secondo la seguente classificazione :

1) ZONE RESIDENZIALI

- Zone residenziali esistenti : A B
- Zone residenziali di progetto : C1 C2

2) ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Nuovi insediamenti produttivi previsti dai PIP : D1

3) ZONE AGRICOLE

- Zone agricole montane : E1
- Zone agricole dense : E2

4) ZONE DI USO PUBBLICO

- Parchi pubblici : F1
- Attrezzature sportive : F2

5) ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE

- Zona di insediamento provvisorio dei prefabbricati leggeri.
- Zona di rispetto stradale e cimiteriale.
- Aree per attrezzature di uso pubblico.

- 15 -

NOTE RICHIAMATE NELLA TABELLA RIEPILOGATIVA

NOTA 1 - Si rimanda alle norme di attuazione del Piano di Recupero, adottato con delibera n.93 del 18/8/81, ai sensi della legge n.219/81.

NOTA 2 - Si rimanda alle norme di attuazione del Piano di Zona, adottato con delibera n.92 del 18/8/81 e n.26 del 25/3/82, ai sensi della legge n.219/81.

NOTA 3 - Si rimanda alle norme di attuazione del Piano per insediamenti produttivi, adottato con delibera n.94 del 18/8/81, ai sensi della legge n.219/81.

NOTA 4 - La distanza tra gli edifici e il ciglio delle strade non deve essere inferiore a 6 metri.

NOTA 5 - Non sono ammessi garages o depositi isolati.

NOTA 6 - Sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il corrispettivo del costo delle attrezzature pubbliche ubicate in altra zona per consentire una piu' organica ed unitaria distribuzione delle attrezzature stesse, salvo quanto previsto dall' art.9 della legge n.10 del 28/1/77 e dall' art. 56 della legge n.219/81.

NOTA 7 - E' ammessa la costruzione in aderenza su un solo lato.

NOTA 8 - E' vietata ogni nuova edificazione a distanza inferiore di 10 metri dal limite del demanio dei torrenti. Per gli edifici rurali, purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo agricolo, sono ammessi, in tale fascia di rispetto, aumenti di volume non superiori al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche, dalla parte opposta dell' infrastruttura da salvaguardare.

NOTA 9 - Le distanze minime tra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare, sono quelle minime prescritte dal D.M. n.1444 del 2/4/1968, art.9.

- 16 -

NOTA 10 - Nell'ambito del singolo lotto sono da prevedersi spazi per parcheggi nella misura del 5% dell'intero lotto. ;

NOTA 13 - Le distanze degli edifici dai cigli stradali sono quelle prescritte dal DI 1/4/1968 n.1404.

NOTA 14 - Nel computo dei volumi abitativi non sono da conteggiarsi stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari. Per tali realizzazioni si può raggiungere il limite massimo di 0,10 mc/mq. Per gli allevamenti zootecnici nelle zone boschive, incolte e pascolive, non deve superarsi l'indice di copertura di 0,05 mc/mq, con distanza minima dai confini di 20 metri.

NOTA 15 - Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono essere ampliate fino a un massimo del 20% dell'esistente volume, purché siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo.

NOTA 16 - Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno non contigui. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc, con le modalità previste dalla legge regionale 20/3/1982 n.14, art.1.8.

NOTA 17 - Sono consentiti interventi di rimboschimento, realizzazione di stradette forestali e interventi per la difesa del suolo.

NOTA 18 - Sono ammesse attrezzature per lo spettacolo a carattere temporaneo e campetti di gioco all'aperto.

NOTA 19 - È ammessa la costruzione di attrezzature per lo sport a carattere permanente.

NOTA 20 - Il 10% della superficie dovrà essere destinata a parcheggio.

NOTA 21 - Divieto assoluto di nuove costruzioni. Sono ammessi percorsi pedonali, piantumazioni, sistemazioni a verde, parcheggi pubblici, conservazione delle coltivazioni agricole, impianti per la distribuzione del carburante. È ammessa altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione.

- 17 -

turazione senza aumento di volume degli edifici esistenti. Per gli edifici rurali, stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo agricolo vale quanto detto nella nota 8.

NOTA 22 - Ai sensi dell' art.56 della legge n.219/81, la riparazione e la ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 puo' essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilita' prescritti dalle presenti norme, purché la differenza tra il volume ricostruito e quello preesistente non superi il 30%.

NOTA 23 - La superficie minima del lotto, richiesta per interventi di nuova costruzione residenziale, e' di 5000 mq.

ZONE OMOGENE	Destinazione di Zona	SIMBO	Destinazione d'uso	Indice territoriale it = mc/mq	Indice fondiario if = mc/mq	Indice utilizzazione territoriale mq/mq	Indice utilizzazione fondiaria mq/mq	Rapporto copertura mq/mq	Altezza massima m	Numero dei piani	Note	Dagli edifici		Dai confini		Indice di plantamaz.	Strumento di attuazione
												In rapporto all'altezza m/m	assoluto	In rapporto all'altezza m/m	assoluto		
<b>A</b>	Centro storico		R-U-C S-P	1.50	-	0.53	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Piano di Recupero
<b>B</b>	Zona di completamento		R-C-L-P U-S-A	0.80	1.00	0.30	0.30	0.25	8.00	2	4-5-6 7-8-10	1/1	10	1/2	5	150	Concessione semplice
<b>C<sub>1</sub></b>	Zona di nuova espansione residenziale da attuare con i Piani di Zona		R-C-S-P	0.80	1.50	0.65	0.50	0.25	11.00	3	2	-	-	-	-	150	Piano di Zona
<b>C<sub>2</sub></b>	Zona di nuova espansione residenziale di iniziativa privata		R-C-S-U P	0.60	1.00	0.60	0.30	0.25	8.00	2	4-5-6 7-8-9	1/1	10	1/2	5	150	Piano di lottizzazione
<b>D<sub>1</sub></b>	Nuovi insediamenti produttivi da attuare nello ambito del PIP		L-A	0.83	2.30	0.42	0.27	0.27	8.00	1	3	-	-	-	-	-	Piano per insediamenti produttivi
<b>E<sub>1</sub></b>	Zona agricola montana		R-A	-	0.003	-	0.003	-	4.00	1	6-8-13 14-17	1/1	20	1/2	10	-	Concessione semplice
<b>E<sub>2</sub></b>	Zona agricola bassa		R-A	-	0.03	-	0.01	-	8.00	2	6-8-13 14-15-16 22-23	1/1	20	1/2	10	-	Concessione semplice
<b>F<sub>1</sub></b>	Parco pubblico		S	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	300	Piano particolareggiato
<b>F<sub>2</sub></b>	Attrezzature sportive		S	-	-	-	-	0.10	-	1	8-19-20	1/1	10	1/2	5	300	Piano particolareggiato
	Zona di rispetto stradale e cimiteriale		A	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
	Insediamento provvisorio prefabbricati leggeri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ZONE NON OMOGENE</b>	Scuole d'obbligo		P	1.25	1.25	1.00	0.40	0.25	8.00	2	4	1/1	10	1/2	5	150	-
	Parcheggi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verde pubblico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Attrezzature d'interesse pubblico		P	1.00	1.00	1.00	0.30	0.25	8.00	2	4	1/1	10	1/2	5	150	-